



Informazione n. 15

Data:

1° dicembre 2016

All'attenzione di:

Autorità cantonali di vigilanza, uffici d'esecuzione
Modifica del Regolamento del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di
diritti in comunione (RDC) (Competenza per le
parti della liquidazione di una successione indivi-
sa)

Oggetto:

*Modifica del RDC (Competenza per le parti della liquidazione di una successione indivisa)
del 1° gennaio 2017*

1. In generale

L'11.3.2015 è stata depositata l'iniziativa parlamentare Reimann (15.408n, sequestro di quote di liquidazione da rapporti di proprietà comune appartenenti a debitori non domiciliati in Svizzera). L'iniziativa chiede una revisione del diritto del sequestro che renda possibile sequestrare la quota di liquidazione di una successione indivisa spettante a un debitore residente all'estero. A tal fine l'lv. Pa. propone di completare il testo degli articoli 271 e 272 LEF. Il 29.6.2006 il Consiglio federale ha deciso di risolvere il problema con un'ordinanza.

Secondo l'art. 2 RDC «l'ufficio di esecuzione del domicilio del debitore è competente per pignorare le parti o i redditi che al debitore spettano in una comunione, anche se i beni della comunione (mobili o stabili) sono posti, in tutto od in parte, in altro circondario». In diverse decisioni, il Tribunale federale si è fondato su questa norma per concludere che la quota spettante a un debitore residente all'estero di un'eredità indivisa situata all'estero non può essere oggetto di un sequestro in Svizzera, anche se l'eredità comprende un fondo situato in Svizzera (decisione di principio DTF 118 III 62). In due decisioni più recenti (sentenze 5A_628/2012 del 29 gennaio 2013, consid. 3.1.2 e 5A_435/2014 del 21 ottobre 2014), il Tribunale federale, in base all'articolo 2 RDC, ha negato la competenza di ordinare un sequestro in Svizzera anche in casi in cui l'ultimo domicilio dell'ereditando era in Svizzera (*in casu* il debitore era domiciliato all'estero).

Segnatamente nell'ultimo caso (ultimo domicilio dell'ereditando in Svizzera), l'articolo 2 RDC limita eccessivamente le possibilità del creditore di agire contro il debitore all'estero. E ciò in particolar modo se si tiene conto dell'articolo 86 LDIP, secondo cui l'ultimo domicilio dell'ereditando in Svizzera costituisce il collegamento fondamentale per la competenza nel diritto successorio internazionale.

Con l'aggiunta di un nuovo capoverso 2 all'articolo 2 RDC, le disposizioni sulla competenza per il sequestro di parti del patrimonio di una successione indivisa sono adeguate nella più ampia misura possibile alle disposizioni della LDIP sulla competenza. Quindi, in futuro, se l'ultimo domicilio dell'ereditando era in Svizzera, sarà possibile sequestrare in Svizzera le

parti di patrimonio di una successione indivisa e di conseguenza pignorare i beni patrimoniali dell'ereditando situati in Svizzera (p. es. fondi) *anche nel caso in cui il debitore sia domiciliato all'estero*.

2. Il nuovo art. 2 cpv. 2 RDC

Il capoverso 2 dell'articolo 2 RDC entra in vigore il 1° gennaio 2017 con il seguente tenore: «*Se il debitore è domiciliato all'estero, è competente per pignorare le parti o i redditi spettanti di una successione indivisa l'ufficio d'esecuzione dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Se l'ultimo domicilio dell'ereditando non si trova in Svizzera ed è data la competenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 87 della legge federale del 18 dicembre 1987¹ sul diritto internazionale privato, è competente ogni ufficio d'esecuzione nel cui circondario si trovano beni della successione*».

Il primo periodo amplia all'ultimo domicilio svizzero dell'ereditando la competenza territoriale per il pignoramento delle parti o dei redditi di una successione indivisa. Questa regola corrisponde a quella dell'articolo 86 capoverso 1 LDIP e quindi alla regola fondamentale della LDIP sulla competenza. Con questa modifica nel caso della sentenza 5A_628/2012 (cfr. sopra) la competenza di ordinare il sequestro sarebbe data in Svizzera.

Il secondo periodo estende la competenza ai casi del foro d'origine di cui all'articolo 87 LDIP, vale a dire ai casi in cui l'ereditando era cittadino svizzero (con ultimo domicilio all'estero e lo Stato estero non si occupa dell'eredità) o in cui un cittadino svizzero ha sottoposto la sua successione alla competenza o al diritto svizzero.

3. Rinuncia a competenze più ampie

Si rinuncia a disciplinare la competenza per *altre comunioni indivise oltre alla eredità indivisa*. In primo luogo perché si tratta di un numero ancor più esiguo di casi. In secondo luogo, perché la giurisprudenza del Tribunale federale in tal merito non ha destato critiche. Il Tribunale federale ha per esempio deciso tempo addietro (DTF 47 III 71, 75) che la quota di una società in nome collettivo è situata presso la sede svizzera. Non vi è alcun motivo di effettuare modifiche. Non vi è giurisprudenza pertinente in merito ai rari casi di comunione di beni (art. 221 segg. CC) (la questione del trattamento della comunione di beni è lasciata aperta nella sentenza 5P.117/2001 del 21 agosto 2001, cfr. però art. 68b cpv. 4 LEF).

Ulteriori informazioni

L'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'Ufficio federale di giustizia (oa-schkg@bj.admin.ch) è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

ALTA VIGILANZA IN MATERIA DI ESECUZIONE E FALLIMENTO

Prof. Rodrigo Rodriguez

¹ RS 291